

APRILE 2021

CROWD
FUND
ME



GUIDA ALLE AGEVOLAZIONI FISCALI PER STARTUP E PMI

CROWD
FUND
ME



SOMMARIO

1. INTRODUZIONE	3
2. COS'È UNA STARTUP E QUALI SONO LE AGEVOLAZIONI DI CUI PUÒ USUFRUIRE	3
3. AGEVOLAZIONI FISCALI PER CHI INVESTE IN STARTUP E PMI INNOVATIVE	4
3.1 Investimenti effettuati da persone fisiche con detrazione del 50%	4
3.2 Investimenti effettuati da persone fisiche con detrazione del 30%.....	7
3.3 Investimenti effettuati da persone giuridiche (Società)	8
4. ADEMPIMENTI DELLE STARTUP/PMI PER CONCEDERE LA DETRAZIONE DEL 50% AGLI INVESTITORI	9
5. MANTENIMENTO E DECADENZA DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI PER CHI INVESTE IN STARTUP O PMI INNOVATIVE	10
6. COMPILAZIONE DICHIARAZIONE DEI REDDITI PERSONE FISICHE CHE HANNO INVESTITO (MODELLO REDDITI PF 2021)	10
7. COMPILAZIONE DICHIARAZIONE DEI REDDITI SOCIETÀ DI CAPITALI CHE HANNO INVESTITO (MODELLO REDDITI SC 2021).....	13
8. COMPILAZIONE DICHIARAZIONE DEI REDDITI SOCIETÀ DI CAPITALI CHE HANNO RICEVUTO L'INVESTIMENTO (UNICO SC 2021)	15
9. DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER USUFRUIRE DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI:	16
10. FAQ REALIZZATE DAI QUESITI RICEVUTI SU CROWDFUNDME	17
11. FAQ REALIZZATE DAL MISE SUGLI INCENTIVI FISCALI DE MINIMIS.....	20
11.1 <i>Modalità e termini di presentazione dell'istanza</i>	20
11.2 <i>Investimenti ammissibili</i>	22
11.3 <i>Agevolazioni concedibili</i>	23

ATTENZIONE:

Questa guida si pone l'obiettivo di aiutare gli appassionati del settore a comprendere meglio la giungla di adempimenti e normative che in questi anni regolamentano il mondo delle Startup e delle Pmi innovative.

Siamo consapevoli che purtroppo, ancora ad oggi, ci sono diversi dubbi sia sul piano degli investimenti che su quello della compilazione dei modelli dichiarativi.

Pertanto, abbiamo provato a risolvere tali dubbi e siamo più che contenti di ricevere un vostro feedback.

1. INTRODUZIONE

Se stai leggendo questa guida molto probabilmente hai investito in una Startup/Pmi innovativa o hai intenzione di farlo.

Molti parlano della Silicon Valley come l'unico paradiso delle startup, ma in realtà pochi sanno che l'Italia è uno dei paesi con più agevolazioni, non solo per chi costituisce una startup, ma anche per chi investe come socio di capitali.

Oggi giorno, per investire in settori come quello immobiliare o azionario si necessita di grossi capitali e soprattutto a meno che tu non sia Warren Buffet i rendimenti saranno mediamente bassi, basti pensare che in California anche i fondi pensione adesso investono in Startup.

Ce lo vedete in Italia l'Inps che investe nelle Startup? Sarebbe un sogno per il nostro Ecosistema, ma torniamo a noi.

Prima di passare a spiegarvi tutte le agevolazioni che avrete investendo in una startup, pensiamo sia fondamentale capire esattamente cosa sia una Startup, in modo che possiate percepire il vero potenziale che un investimento del genere può creare.

Pensate a chi ha investito qualche anno fa in Startup come Uber, Spotify, Airbnb, ecc. insomma ci siamo capiti.

2. COS'È UNA STARTUP E QUALI SONO LE AGEVOLAZIONI DI CUI PUÒ USUFRUIRE

Una Startup innovativa è una società di capitali che ha come oggetto della propria attività principale la produzione, lo sviluppo e la commercializzazione di servizi o prodotti ad alto valore tecnologico.

Deve essere operativa da un massimo di cinque anni ed avere sede legale in Italia o in uno degli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio Economico Europeo (avendo comunque una filiale in Italia).

Per lo Stato italiano è fondamentale che le tecnologie innovative vengano sviluppate velocemente e nel migliore dei modi, pertanto oltre ad avere quasi azzerato i costi in fase di costituzione, sono state previste altre agevolazioni per questo tipo di società, di seguito Vi elenchiamo solo alcune delle più importanti:

- Possibilità di raccolta di denaro tramite Crowdfunding: è concessa anche per Startup e PMI innovative;
- Incentivi per le assunzioni dei dipendenti e crediti di imposta;
- Possibilità di applicare stock option o work for equity, ovvero lavorare in cambio di una quota societaria;
- Agevolazioni fiscali per chi investe nella Startup sia come persona fisica che come società;
- Nel caso di chiusura del bilancio in perdita, vi è la possibilità di estendere di 12 mesi il ripiano delle perdite;
- Accesso diretto al Fondo di garanzia;
- Maggiore flessibilità nella gestione della **Crisi d'impresa**.

Adesso capite perché investire in Startup è diventato così allettante?

3. AGEVOLAZIONI FISCALI PER CHI INVESTE IN STARTUP E PMI INNOVATIVE

Chi investe in una Startup o PMI innovativa, oltre ad aspettarsi in futuro un aumento del valore delle quote per l'investimento effettuato, avrà diritto sin da subito a dei chiari benefici sul piano fiscale.

Infatti, chi investe in una Startup o PMI innovativa, in cambio di Equity, ha diritto a specifiche agevolazioni fiscali ai fini delle imposte sui redditi con differenti limiti a seconda se l'investitore sia una persona fisica o una persona giuridica ovvero una società.

Queste agevolazioni sono valide anche per gli investimenti in startup innovative a vocazione sociale od operanti in ambito energetico, ma sono esclusi dall'agevolazione i soggetti che a loro volta investono prevalentemente in altre startup o PMI innovative, gli incubatori certificati e i soggetti che a loro volta sono startup o PMI innovative.

3.1 Investimenti effettuati da persone fisiche con detrazione del 50%

Prima dell'entrata in vigore del DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 - "de minimis" le **persone fisiche** che avevano investito in una o più Startup/PMI innovative, avevano il diritto a detrarre ai fini IRPEF attraverso la loro dichiarazione dei redditi un importo pari al **30%** della somma investita, entro un limite massimo di € 1.000.000,00 per ciascun periodo di imposta, avendo l'obbligo di mantenimento dell'investimento per almeno 3 anni.

Quindi, questo vuol dire che, complessivamente, il risparmio fiscale massimo poteva essere di € 300.000,00 annui.

Grazie al nuovo DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 – “de minimis”_le persone fisiche che hanno investito dall’anno 2020 in poi in una Startup/PMI innovativa, possono detrarre ai fini IRPEF tramite la dichiarazione dei redditi un importo pari al 50% della somma investita, nello specifico:

- Per gli investimenti effettuati in Startup innovative, il limite dell’investimento agevolabile è pari ad € 100.000 annui, riconoscendo una detrazione di € 50.000, mentre per l’eventuale importo eccedente si potrà applicare la detrazione del 30% se vi è ancora disponibilità nel plafond degli aiuti di stato de minimis.
- Per gli investimenti effettuati in Pmi innovative, il limite dell’investimento agevolabile è pari ad € 300.000 annui, riconoscendo una detrazione di € 150.000, mentre per l’eventuale importo eccedente si potrà applicare la detrazione del 30% se vi è ancora disponibilità nel plafond degli aiuti di stato de minimis.

Attenzione perché l’agevolazione fiscale si applica solo per i conferimenti in denaro relativi all’aumento del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo azioni

A questo punto vi starete chiedendo: ma che sono questi aiuti di Stato chiamati de-minimis?

Ovviamente non è tutto oro quel che luccica e secondo me MOLTO PROBABILMENTE chi ha scritto il decreto legge non ha mai investito in una startup e non sa come funziona, questo perché la detrazione del 50% rientra in un meccanismo di aiuti di stato chiamati per l’appunto de minimis.

Questo meccanismo di aiuti ha una logica molto semplice, ovvero concedere alle aziende (in questo caso Startup e Pmi innovative) una serie di incentivi che non devono superare l’importo di € 200.000 a triennio.

Pertanto, per semplicità, ipotizziamo che il triennio da prendere in considerazione sia il 2019/2021 e che la Startup che ha ricevuto l’investimento ha già esaurito il plafond triennale degli aiuti di stato de minimis in quanto ha percepito in passato altri benefici che rientravano in tale agevolazione, come ad es. finanziamenti, bandi a fondo perduto, ecc.

A questo punto chi ha investito nella Startup/PMI non potrà beneficiare della detrazione del 50% ma potrà comunque beneficiare di quella del 30% come in passato.

Allora adesso Vi starete chiedendo: Come faccio a sapere se il mio investimento mi porterà una detrazione del 50% o del 30%?

La risposta è molto semplice, ovvero prima di effettuare l’investimento dovrete contattare il legale rappresentante e chiedere se ha esaurito il plafond disponibile degli aiuti di stato oppure andate a verificare online sul registro nazionale degli aiuti di stato.

Nel caso il plafond fosse esaurito avrete diritto alla detrazione del 30% altrimenti del 50%.

CASI PRATICI

Per semplicità faremo degli esempi sulle Startup, ma ricordate che l'unica differenza con le PMI innovative è che per le Startup il limite massimo di investimento annuo per la detrazione del 50% sono € 100.000, mentre per le PMI innovative € 150.000.

Esempio n.1:

La Società nella quale investite € 3.000 non ha ancora utilizzato il plafond degli aiuti de minimis

Nel 2020 avete investito € 3.000,00 in una Startup/Pmi, pertanto la detrazione al 50% che Vi spetta è di € 1.500,00.

Ipotizziamo che nel 2020 abbiate avuto un reddito lordo di € 10.000, secondo le aliquote IRPEF le vostre imposte da pagare saranno pari al 23% ovvero € 2.300,00.

Perciò, sottraendo la detrazione che Vi spetta per l'investimento in Startup, l'imposta IRPEF residua da versare sarà di € 800,00.

Esempio n.2:

La Startup nella quale investite € 120.000 non ha ancora utilizzato il plafond degli aiuti de minimis

Nel 2020 avete investito € 120.000 in una Startup, pertanto la detrazione che vi spetterà sarà:

- del 50% sui primi € 100.000 (detrazione di € 50.000)
- del 30% sugli ulteriori 20.000 (detrazione di € 6.000)

per un totale detrazioni di € 56.000.

Ipotizziamo che nel 2020 abbiate avuto un reddito lordo di € 100.000, secondo le aliquote IRPEF le vostre imposte da pagare saranno circa € 36.170 (per semplicità parliamo solo di IRPEF)

Perciò, sottraendo la detrazione che Vi spetta per l'investimento in Startup, non avrete imposte da pagare, anzi avrete un'eccedenza di € 19.830 (€ 56.000 - € 36.170) che potrete utilizzare nei prossimi anni.

Esempio n.3:

La Società nella quale investite ha utilizzato parte del suo plafond de minimis disponibile

Nel 2020 avete investito € 120.000 in una Startup, che però su un plafond de minimis di € 200.000 ha disponibili solo € 50.000 in quanto gli altri 150.000 li ha già sfruttati per altri incentivi.

A questo punto avete 2 alternative:

- 1) Chiedere una detrazione del 30% sull'investimento complessivo, senza rientrare nel regime de minimis avendo così una detrazione di € 36.000
- 2) Chiedere il 50% sul plafond disponibile, mentre sulla parte in eccesso non avrete diritto ad ulteriori detrazioni in quanto il plafond è terminato.

In questo caso sui primi 100.000 investiti avrete diritto a € 50.000 di detrazioni portando la Startup ad avere terminato il plafond per il triennio, mentre sugli ulteriori € 20.000 non avrete la detrazione del 30% in quanto non vi è plafond disponibile

Ipotizziamo che nel 2020 abbiate avuto un reddito lordo di € 100.000, secondo le aliquote IRPEF le vostre imposte da pagare saranno circa € 36.170 (per semplicità parliamo solo di IRPEF)

Perciò, sottraendo la detrazione che Vi spetta per l'investimento in Startup, non avrete imposte da pagare, anzi avrete un'eccedenza di € 13.830 (€ 50.000 - € 36.170) che potrete utilizzare nei prossimi anni.

Esempio n.4:

La Società nella quale investite ha utilizzato tutto il suo plafond de minimis disponibile

A questo punto a prescindere dall'importo dell'investimento avete solo una alternativa ovvero beneficiare della detrazione del 30%.

3.2 Investimenti effettuati da persone fisiche con detrazione del 30%

Resta sempre valido il regime di cui all'art. 29 del DL n. 179 del 18/10/2012 convertito dalla legge del 17/12/2012 n. 221 che prevede una detrazione del 30%.

Pertanto, nel caso non fosse possibile beneficiare della detrazione del 50% è sempre possibile continuare a beneficiare della detrazione del 30% fino ad un investimento di € 1.000.000 (per ciascun periodo di imposta) per le persone fisiche ed € 1.800.000 per le società.

Esempio n.1:

La Società nella quale investite non ha il plafond degli aiuti de minimis disponibile

Nel 2020 avete investito € 3.000,00 in una Startup/Pmi, purtroppo però la startup/Pmi nella quale avete investito non ha più disponibile il plafond degli aiuti di stato de minimis in quanto lo ha già usato per altre attività; a questo punto non avrete diritto ad una detrazione del 50% pari ad € 1.500 ma alla detrazione del 30% pari ad € 900.

Ipotezziamo che nel 2020 abbiate avuto un reddito lordo di € 10.000, secondo le aliquote IRPEF le vostre imposte da pagare saranno pari al 23% ovvero € 2.300,00. Perciò, sottraendo la detrazione che Vi spetta per l'investimento in Startup, l'imposta IRPEF residua da versare sarà di € 1.400,00.

3.3 Investimenti effettuati da persone giuridiche (Società)

Le **Società** che investono nel capitale di una o più Startup/Pmi innovative non rientrano dell'agevolazione del 50%, quindi hanno il diritto di dedurre dal reddito imponibile un importo pari al 30% della somma investita, entro il limite massimo di € 1.800.000,00, potendo ottenere un risparmio fiscale massimo fino ad € 540.000,00 annui. Anche in questo caso Vi è l'obbligo di mantenimento dell'investimento per almeno 3 anni.

Esempio:

Nel 2020 avete investito € 1.000 in una Startup, pertanto la deduzione dal reddito imponibile che Vi spetta è di € 300.

Ipotezziamo che nel 2020 abbiate avuto ricavi per € 10.000 e costi per € 5.000, pertanto il vostro reddito imponibile sul quale applicare l'aliquota IRES del 24% sarebbe di € 5.000 e l'eventuale imposta da pagare sarebbe di € 1.200.

Avendo invece diritto ad una deduzione per investimenti in startup, il reddito imponibile non sarà più di € 5.000 ma di € 4.700 (€ 5.000 - € 300), quindi l'IRES da pagare sarà di € 1.128.

In entrambi i casi, le agevolazioni sulle detrazioni/deduzioni spettano sulle Startup o PMI innovative che non abbiano ricevuto più di 15 milioni in conferimenti nei periodi di imposta di vigenza del regime agevolativo.

Investimenti in Startup o PMI Innovative effettuati tramite OICR o società di capitali che investono prevalentemente in Startup innovative e PMI

Per **OICR** si intendono gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, il patrimonio di queste realtà è costituito da una serie di investitori mediante l'emissione di quote/azioni. Lo stesso viene poi investito in immobili, beni mobili, partecipazioni, strumenti finanziari, ecc. nell'interesse degli investitori.

Possono investire in Startup tramite Crowdfunding gli OICR che al termine del periodo di imposta in corso al 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'investimento detengono azioni o quote di startup o PMI innovative di valore almeno pari al 70% del valore complessivo degli investimenti in **strumenti finanziari** risultanti dal rendiconto di gestione o dal bilancio chiuso nel corso dell'anzidetto periodo di imposta.

Per poter beneficiare del vantaggio fiscale, deve essere rilasciata all'investitore apposita documentazione comprovante lo status di OICR con investimento prevalente in Startup e PMI innovative.

Per **società di capitali** che investono prevalentemente in startup innovative e in PMI si intendono quelle società che, al termine del periodo di imposta in corso al 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'investimento agevolato, detengono azioni o quote di startup innovative e/o PMI di valore almeno pari al 70% del valore complessivo delle **immobilizzazioni finanziarie** iscritte in bilancio.

4. ADEMPIMENTI DELLE STARTUP/PMI PER CONCEDERE LA DETRAZIONE DEL 50% AGLI INVESTITORI

La [Circolare 25/02/2021_01.2021](#) descrive fase per fase tutta la procedura che la società beneficiaria dell'investimento deve eseguire per poter riconoscere la detrazione del 50% all'investitore.

Prima di ricevere l'investimento, il legale rappresentante della stessa deve accedere alla specifica [piattaforma](#) e verificare se il plafond degli aiuti di stato de minimis è disponibile totalmente, parzialmente o esaurito.

Successivamente se vi è disponibilità inserirà i dati del soggetto investitore e presenterà la domanda.

Successivamente sia il soggetto investitore che la società beneficiaria riceveranno una comunicazione con confermerà il diritto al riconoscimento della detrazione.

Per l'accesso alla piattaforma informatica, il legale rappresentante che intende presentare istanza deve essere in possesso della seguente strumentazione:

- a) SPID;
- b) PEC dell'impresa beneficiaria, iscritta al Registro imprese ed attiva;
- c) firma digitale;

È altresì richiesto un indirizzo di PEC del soggetto investitore che effettua l'investimento agevolato nell'impresa beneficiaria che presenta l'istanza.

Solo per gli investimenti effettuati nell'anno 2020 o prima della pubblicazione della circolare la domanda può essere presentata successivamente all'investimento ma nell'arco temporale tra il 01/03/2021 ed il 30/04/2021.

5. MANTENIMENTO E DECADENZA DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI PER CHI INVESTE IN STARTUP O PMI INNOVATIVE

Una volta effettuato l'investimento, per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali sia come persona fisica che come persona giuridica è necessario che nei 3 anni successivi:

- La società se è una Startup innovativa non perda uno dei requisiti previsti dall'articolo 25, comma 2, del DI 179/2012, se invece è una PMI innovativa non perda di uno dei requisiti previsti dall'articolo 4, comma 1, del DI 3/2015;
- La quota di capitale acquisita non venga ceduta a titolo oneroso;
- Il socio investitore non receda o non venga escluso dalla società;
- La riduzione di capitale nonché la ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote delle Startup o delle PMI innovative o delle altre società che investono prevalentemente in Startup o PMI innovative e le cui azioni non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione.

Nel caso in cui non dovessero rispettarsi le condizioni sopra elencate, in caso di decadenza dell'agevolazione, il beneficiario dovrà riversare in sede dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui si è manifestata la decadenza, l'ammontare dell'agevolazione di cui ha beneficiato oltre gli interessi.

6. COMPILAZIONE DICHIARAZIONE DEI REDDITI PERSONE FISICHE CHE HANNO INVESTITO (MODELLO REDDITI PF 2021)

È importante precisare che tutte le persone fisiche che hanno investito in startup nell'anno 2020 non potranno compilare il modello 730 (normalmente compilato da dipendenti e pensionati), ma sono obbligate a compilare il modello Unico PF 2021 come da circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 26/E/2015 (compilato da chi ha la partita IVA o da persone che hanno redditi di varia natura).

Per usufruire dell'agevolazione, andrà quindi compilato all'interno del Modello Unico PF 2021 il rigo RP 80- "Detrazioni per investimenti in Start up" presente nel Quadro RP, Sezione VI.

Di seguito alcune spiegazioni sulla compilazione ma **Vi consigliamo di affidarvi al Vostro Commercialista e di leggere sempre le istruzioni del modello sul sito dell'Agenzia delle Entrate al seguente [link](#)**

Sezione VI
Altre detrazioni

Investimenti start up RP80	Codice fiscale		Codice identificativo o identificativo estero			
	1		1A			
Tipologia investimento	2	3	4	5	6	
Ammontare investimento		,00		,00	,00	
Decadenza Start-up Recupero detrazione	7	,00	8	,00	9	,00
		di cui interessi su detrazione fruita	Detrazione fruita	Eccedenze di detrazione		

Più precisamente nella compilazione del modulo è necessario inserire dei dati specifici come:

Colonna 1: Codice fiscale delle start up o OICR (vedere colonna 2);

Colonna 1/A: In caso di investimenti indiretti per il tramite di soggetti esteri, privi di un codice fiscale, va indicato nella colonna 1A il codice di identificazione fiscale, ove attribuito dall'autorità fiscale del Paese estero ovvero, se attribuito, il codice identificativo rilasciato da un'Autorità amministrativa (non va compilata la colonna 1);

Colonna 2: La tipologia dell'investimento classificandolo con:

- **Codice 1:** in caso di investimento diretto, indicare il codice fiscale della start-up innovativa nella colonna 1 nella quale è stato effettuato il conferimento. In questo caso indicare il codice 1 nella casella di colonna 2
- **Codice 2:** in caso di investimento indiretto mediante un organismo di investimento collettivo del risparmio, in colonna 1 indicare il codice fiscale di tale organismo e in colonna 2 il codice 2
- **Codice 3:** se l'investimento indiretto è stato effettuato mediante una società di capitali che investe prevalentemente in start-up innovative, in colonna 1 indicare il codice fiscale di detta società e in colonna 2 il codice 3
- **Codice 4:** i contribuenti che partecipano a società in nome collettivo o in accomandita semplice indicano in colonna 1 il codice fiscale della società che abbia loro imputato la quota detraibile per investimenti in start up e in colonna 2 il codice 4;
- **Codice 5:** i contribuenti che partecipano a società di persone per il tramite di società che abbiano optato per la trasparenza fiscale ai sensi dell'art. 116, indicano in colonna 1 il codice fiscale della società che abbia loro imputato la quota detraibile per investimenti in start up e in colonna 2 il codice 5. In presenza di questi due codici (4 e 5) non vanno compilate le colonne 4 e 5, ma va unicamente indicato nella colonna 6 l'ammontare dell'importo detraibile ricevuto per trasparenza.

Colonna 3: indicare l'ammontare dell'investimento agevolabile. Nella colonna non va indicato alcun importo nei casi di contribuente che partecipa a società in regime di trasparenza (codici 4 e 5 in colonna 2);

Colonna 4: Indicare il codice che identifica il tipo di investimento:

- > 1 se l'investimento viene effettuato in Startup innovativa;
- > 2 se l'investimento viene effettuato in PMI innovativa.

Colonna 5: indicare l'ammontare detraibile che risulta applicando all'importo di colonna 3 la percentuale del 30%. Nel caso in cui nella colonna 2 sia stato indicato il codice 4 o il codice 5 (detrazione attribuita da società "trasparente") nella colonna 5 va indicato direttamente l'ammontare dell'importo detraibile ricevuto per trasparenza.

Colonna 6: indicare il totale della detrazione spettante. Se è stato compilato un solo rigo, detto importo sarà pari a quello indicato in colonna 5; se sono stati effettuati più investimenti, occorre compilare un rigo per ciascuno di essi, utilizzando più moduli.

In tal caso riportare solo nella colonna 6 del primo modulo la somma degli importi indicati nelle colonne 5 di tutti i moduli compilati e indicare il numero modulo nell'apposito spazio in alto a destra.

L'importo indicato in questa colonna va riportato nel rigo RN21, colonna 1. Nel caso in cui si sia verificata la decadenza dal beneficio per il verificarsi di una delle condizioni indicate nell'articolo 6, comma 4 del decreto ministeriale 7 maggio 2019, il contribuente è tenuto a compilare il rigo RP80 e a restituire l'importo detratto, unitamente ai relativi interessi legali.

RN18 Residuo detrazione Start-up periodo d'imposta 2017	RN47, col. 1, Mod. Redditi 2020	Detrazione utilizzata
	1 <input type="text" value="0,00"/>	2 <input type="text" value="0,00"/>
RN19 Residuo detrazione Start-up periodo d'imposta 2018	RN47, col. 2, Mod. Redditi 2020	Detrazione utilizzata
	1 <input type="text" value="0,00"/>	2 <input type="text" value="0,00"/>
RN20 Residuo detrazione Start-up periodo d'imposta 2019	RN47, col. 3, Mod. Redditi 2020	Detrazione utilizzata
	1 <input type="text" value="0,00"/>	2 <input type="text" value="0,00"/>
RN21 Detrazione investimenti start up (Sez. VI del quadro RP)	RP80 col. 6	Detrazione utilizzata
	1 <input type="text" value="0,00"/>	2 <input type="text" value="0,00"/>
RN22 TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA		<input type="text" value="0,00"/>

In tale ipotesi va compilato il rigo RP80 indicando i seguenti dati:

Colonna 7, gli interessi legali sull'imposta non versata per effetto dell'utilizzo della detrazione, maturati dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata;

Colonna 8: la detrazione effettivamente fruita nei periodi d'imposta precedenti, non più spettante, comprensiva degli interessi di colonna 1; l'importo della presente colonna 2 va ad aumentare l'imposta lorda di tale periodo;

Colonna 9: l'eccedenza di detrazione non ancora fruita, non più spettante. Tale importo va sottratto dai rispettivi residui di detrazione risultanti dagli anni precedenti, da indicare nelle colonne 1 dei righe:

- > RN18 (residuo detrazione startup periodo imposta 2017)
- > RN19 (residuo detrazione startup periodo imposta 2018)
- > RN20 (residuo detrazione startup periodo imposta 2019)

Quadro RS 401

Il quadro va compilato con riferimento agli aiuti specificati nella "Tabella codici aiuti di Stato".

Tra questi rientrano le deduzioni/detrazioni IRPEF o IRES per investimenti in Startup innovative i quali vanno indicati nel quadro RP. Tale credito andrà ugualmente indicato anche nel prospetto RS con il relativo ed apposito codice "3".

Aiuti di Stato		BASE GIURIDICA									
Codice aiuto	Codice Regione	Quadro	Tipo norma	Anno	Numero	Articolo	Estensione	Comma			
1	2	3	4	5	6	7	8	Numero	Estensione	Lettera	
9	10	11	Forma Giuridica			Dimensione impresa	Codice attività ATECO	Settore	Tipo SIEG	Importo totale aiuto spettante	
12	13	14	15	16	17						
RS401											
Data inizio			Data fine			Codice Regione	Codice Comune	CAP			
18 giorno	18 mese	18 anno	19 giorno	19 mese	19 anno	20	21	22			
Tipologia (via, piazza, ecc.)			Indirizzo				Numero civico				
23			24				25				
Tipologia costi			Costi agevolabili			Intensità di aiuto		Importo aiuto spettante			
26			27			28		29			

7. COMPILAZIONE DICHIARAZIONE DEI REDDITI SOCIETÀ DI CAPITALI CHE HANNO INVESTITO (MODELLO REDDITI SC 2021)

Le società di capitali, essendo soggetti IRES, hanno l'obbligo di compilare il modello redditi SC.

Perciò, le società che hanno effettuato nel 2020 investimenti in Startup/PMI innovative dovranno compilare gli importi nel quadro RS, molto simile al quadro RP 80 compilato dalle persone fisiche.

Inoltre, ci sono anche una serie di circostanze per le quali potrebbe essere necessario compilare altri quadri del modello Unico relativi alle Startup, ma dipende dal singolo caso in base alla situazione in cui si ricade, pertanto andrà analizzata con il proprio consulente.

Investimenti in Start-up innovative o PMI innovative ammissibili	Codice fiscale		1A	Codice identificativo	Investimento indiretto 2	Tipo start-up/PMI 3
	1	5				
RS160 Deduzione	Investimento	Deduzione				
	4	5				
		.00				.00
RS161 Deduzione						
	4	5				
		.00				.00
RS162 Deduzione						
	4	5				
		.00				.00
RS163 Trasparenza	Codice fiscale società trasparente				Eccedenza Ricevuta	
	1				2	
						.00
RS164 Totale					Totale deduzione	
						.00

Nel presente prospetto, nei rigi da RS160 a RS162 va indicato:

Colonna 1: il codice fiscale della Startup innovativa nella quale è stato effettuato l'investimento; in caso di investimento indiretto va indicato il codice fiscale dell'organismo di investimento collettivo del risparmio o della società che investe prevalentemente in Startup innovative;

Colonna 1A: In caso di investimenti indiretti per il tramite di soggetti esteri, privi di un codice fiscale, va indicato nella colonna 1A il codice di identificazione fiscale, ove attribuito dall'autorità fiscale del Paese estero ovvero, se attribuito, il codice identificativo rilasciato da un'Autorità amministrativa (non va compilata la colonna 1);

Colonna 2: (Investimento indiretto) va indicato, rispettivamente, il codice 1 o il codice 2;

Colonna 3 va indicato:

- > il codice 1, se l'investimento è stato effettuato in Startup innovativa;
- > il codice 2, se l'investimento è stato effettuato in PMI innovativa ammissibile di cui all'art. 4, comma 9, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3;

Colonna 4: indicare l'ammontare dell'investimento agevolabile;

Colonna 5: l'ammontare della deduzione spettante, pari al 30 per cento dell'importo di colonna 4.

Dal rigo RS163 consultare le istruzioni dell'Agenzia delle entrate in base alla situazione in cui si ricade.

L'importo indicato nel rigo RS164 verrà riportato nel rigo RN6, colonna 5, fino a concorrenza dell'importo esposto nel rigo RN6, colonna 2 - Reddito.

RN1	Reddito	Legge n. 112/2016		Liberalità	
		1	2	3	
		(,00)	,00	,00	,00
RN2	Perdita				,00
RN3	Credito di imposta	Fondi comuni d'investimento		Imposte delle controllate estere	
		1	2	3	
		,00	,00	,00	,00
RN4	Perdite scomputabili	in misura limitata		in misura piena	
	(di cui di anni precedenti	1	2	3	4
		,00	,00	,00	,00
RN5	Perdite/Redditi	Perdite non compensate		Proventi esenti	
		1	2	3	
		,00	,00	,00	,00
		Reddito (Netto)		Quadro RH	
		4	5	6	7
		,00	,00	,00	,00
		Reddito minimo		Reddito	
		1	2	4	5
		,00	,00	,00	,00
		Reddito complessivo		Credito d'imposta	
		7	8	9	10
		,00	,00	,00	,00
		Reddito imponibile		Reddito imponibile	
		11			
		,00			,00
RN7	a) di cui	1	soggetto ad aliquota del		2
		,00			%
RN8	b) di cui	1			2
		,00			24 %
RN9	Imposta corrispondente al reddito imponibile				,00
RN10	Detrazioni	Start-up		Erogazioni liberali in favore dei partiti politici	
	(di cui	1	2	3	
		,00	,00	,00	
		Ospedale Galliera		Detrazioni art. 151	
		4	5	6	
		,00	,00	,00	

8. COMPILAZIONE DICHIARAZIONE DEI REDDITI SOCIETÀ DI CAPITALI CHE HANNO RICEVUTO L'INVESTIMENTO (UNICO SC 2021)

Le Startup/PMI che hanno ricevuto un investimento dovranno compilare il quadro RS, e nello specifico il rigo RS 177

	Codice fiscale soggetto investitore		Codice fiscale start-up innovativa		Importo	Importo progressivo	
RS177	1A	2	3	4	,00	,00	
	Codice fiscale soggetto intermediario		Data certificazione	Importo detr./ded.	Periodo d'imposta		
	1B	5	6	7	Inizio	8	Fine
			,00				
RS178	1A	2	3	4	,00	,00	
	1B	5	6	7			
			,00				
RS179	1A	2	3	4	,00	,00	
	1B	5	6	7			
			,00				

Pertanto va indicato:

Colonna 1A: il codice fiscale del soggetto investitore beneficiario dell'agevolazione;

Colonna 1B: il codice fiscale del soggetto intermediario, il dato va indicato dalle sole Startup innovative in alternativa al dato di colonna 1A in caso di investimento indiretto;

Colonna 2: va indicato il codice fiscale di ciascuna start-up, il dato va indicato dai soli soggetti intermediari;

Colonna 3: l'importo dell'investimento agevolabile ricevuto da ciascuna Startup innovativa ovvero, nel caso di investimento effettuato per il tramite dei soggetti intermediari, l'importo riferibile all'investitore beneficiario dell'agevolazione certificato da ciascuna Startup innovativa;

Colonna 4, l'importo progressivo dell'investimento agevolabile ricevuto, il dato va indicato dalle sole Startup innovative;

Colonna 5, la data della certificazione rilasciata da ciascuna Startup innovativa;

Colonna 6, l'importo in relazione al quale spetta la deduzione o la detrazione. Per i soli soggetti intermediari, qualora il periodo di imposta di tali soggetti non coincida con il periodo di imposta dell'investitore e l'investitore riceva la certificazione nel periodo di imposta successivo a quello in cui l'investimento si intende effettuato ai sensi dell'art. 2, commi 3 e 4, del decreto, in **colonna 7** va a indicata la data di inizio e in **colonna 8**, la data di fine di tale successivo periodo di imposta.

9. DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER USUFRUIRE DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI:

Per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali, gli investitori devono ricevere:

- > Solo per le detrazioni al 50% Pec dal MISE che attesti la possibilità di usufruire della detrazione.
- > Certificazione rilasciata dalla Startup o PMI innovativa che attesti di non avere superato il limite di 15 milioni di euro ovvero, se superato, l'importo per il quale spetta la deduzione o detrazione.
- > Certificazione dell'importo sul quale spetta la detrazione/deduzione, da rilasciarsi a cura della Startup entro 60 giorni dal conferimento ricevuto;
- > Copia del piano di investimento della Startup o PMI innovativa, contenente informazioni dettagliate sull'oggetto dell'attività prevista, sui relativi prodotti e sull'andamento (previsto o attuale) di vendite e profitti.

Se l'investimento viene fatto mediante OICR o in altre società che investono prevalentemente in startup innovative, tali soggetti rilasciano, su richiesta dell'investitore, una certificazione in cui attestano che il 70% dei loro investimenti viene effettuato in startup innovative e certificano l'entità dell'investimento agevolabile.

Se nell'anno di competenza non si è potuto usufruire dell'agevolazione fiscale, in quanto, ad esempio il diretto interessato non aveva imposte da pagare, vi è la possibilità di riportare l'agevolazione negli anni successivi fino ad un massimo di 3 anni, ma non oltre il terzo.

10. FAQ REALIZZATE DAI QUESITI RICEVUTI SU CROWDFUNDME

Rispondiamo ora ad alcune delle principali domande in tema di detrazione IRPEF:

Se oggi compro delle quote, posso usufruire delle agevolazioni e rivenderle fra 3 mesi?

Puoi farlo, ma insieme alle tue quote in questo caso perderai anche l'agevolazione. Affinché il beneficio sia valido non puoi cedere le tue quote (a titolo oneroso) prima di 3 anni.

Cosa succede se la detrazione è maggiore delle imposte IRPEF che devo pagare?

Se nell'anno in cui fai l'investimento, la detrazione è superiore al tuo ammontare d'imposta che devi versare, potrai utilizzarla per abbassare l'IRPEF anche negli anni successivi, fino a un massimo di tre.

La detrazione si può spalmare su tre anni se non c'è capienza IRPEF?

Qualora la detrazione sia di ammontare superiore all'imposta lorda, il contribuente può portare l'eccedenza in detrazione nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare.

Investire in equity crowdfunding fa perdere il diritto ad usufruire del regime forfettario?

Per tutti i contribuenti che rientrano nel regime forfettario, dall'anno 2019 è stato aumentato il limite di fatturato ad € 65.0000.

Con l'innalzamento del fatturato però, sono state introdotte delle restrizioni sul possesso di partecipazioni in società di capitali per chi usufruisce di tale regime.

In pratica, possono usufruire del regime forfettario tutti quei soggetti che non controllano direttamente o indirettamente (tramite un familiare o in altro modo) una Srl che ha come attività economica la stessa attività (o simile) che il soggetto esercita con la propria partita IVA.

In pratica come afferma l'Agenzia delle Entrate, sono esclusi dal regime forfettario "gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte individualmente".

Esempio pratico:

Un Ing.re informatico, che ha aperto la propria partita iva come sviluppatore di software, non può accedere al regime forfettario se detiene la maggioranza di una società che si occupa di sviluppo software, se invece detiene la maggioranza di una casa editrice può accedere al regime forfettario.

Rispondiamo ad alcune domande più frequenti relative alla deduzione IRES:

Tutte le società possono accedere a questa agevolazione?

Non tutti i soggetti IRES possono beneficiare dell'agevolazione fiscale. Sono esclusi coloro che sono a loro volta startup innovative e gli incubatori certificati. Tale previsione è atta ad evitare il c.d. "meccanismo della detassazione a catena". Ovvero brevemente: se una società beneficiaria dell'agevolazione (Società A) investe in una startup innovativa (Società B), che a sua volta investe in un'altra startup innovativa (Società C), a fronte di un'unica immissione di capitale fatta dalla prima società, ci sarà un beneficio duplice sia per la società A che per la Società B.

Come viene calcolato il risparmio del 30%?

Nel paragrafo "investimenti fatti da persone giuridiche" ne abbiamo parlato facendo anche un esempio pratico e numerico, ad ogni modo trattandosi di una deduzione fiscale, il risparmio effettivo dipenderà dal reddito della società.

La "deduzione" andrà a ridurre la base imponibile sulla quale viene calcolata l'imposta da versare.

Rispondiamo alle domande più frequenti che ci avete fatto di carattere generale:

Nel 2019 l'aliquota era del 40%?

In merito a questo tema negli ultimi mesi e su molti portali è stata fatta confusione. Nella legge di bilancio 2019, l'art. 218 prevedeva un incremento dal 30% al 40% per le aliquote di cui ai commi 1, 4 e 7 dell'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, un incremento valido però solo per l'annualità 2019 e previa approvazione dalla Commissione Europea che però non l'ha mai rilasciata.

Questa di seguito, è la risposta ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico che conferma la non variazione dell'aliquota del 30% per l'esercizio 2019:

"Le modifiche introdotte dal comma 218 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 2019 presentano taluni **limiti in termini di compatibilità** con la normativa sugli aiuti della UE. Pertanto, il Governo ha ritenuto di **non procedere con la notifica comunitaria della norma**, anche in considerazione del fatto che la validità della stessa è limitata all'annualità 2019. Di conseguenza, non si dispone della autorizzazione della Commissione europea e quindi le agevolazioni non possono essere applicate."

Potendolo scegliere, è meglio investire come persona fisica o come società?

La convenienza dell'investimento è soggettiva in quanto non tutti abbiamo le stesse esigenze fiscali e proprio per questo è fondamentale fare una buona pianificazione fiscale con il proprio commercialista.

Potrebbero esserci dei casi in cui come persona fisica non vi siano imposte da pagare e quindi sarebbe più utile sfruttare le agevolazioni come società o viceversa.

Molte volte accade che le persone fisiche soprattutto se dipendenti, abbiano poche tasse da pagare o addirittura siano a credito di imposta, in questo caso non solo non sfrutterebbero la detrazione, ma dopo 3 anni la perderebbero senza mai averla utilizzata.

Ci sono vantaggi se investo tramite OICR?

Da un punto di vista fiscale non cambia nulla, ma da un punto di vista di diversificazione del rischio potrebbe essere un ottimo strumento (vedi par. 3 investimenti tramite OICR). Chi investe in Startup o PMI innovative tramite OICR gode degli stessi trattamenti fiscali che avrebbe avuto investendo direttamente con anche il vantaggio di:

- > Diversificare il rischio dell'investimento su un portafoglio di Startup o PMI innovative
- > Avere una gestione professionale dell'investimento

Se ho investito nella Startup X e anche nella società di capitali che poi ha investito anch'essa nella Startup X, ho diritto a doppia detrazione?

Sì, il diritto alla detrazione si ha sempre quando l'ammontare investito è rivolto all'aumento di capitale o alla riserva di sovrapprezzo azioni.

Pertanto, se a giugno 2019 ho investito € 5.000 nell'aumento di capitale di una startup e ad agosto ho investito altre € 5.000 euro in una OICR che ha investito tutto sempre nell'aumento di capitale della stessa Startup X, avrò il diritto ad una detrazione del 30% su un totale di € 10.000.

Quale è il periodo cui fare riferimento per le detrazioni?

Spesso ci viene chiesto quale sia il periodo per il quale si può beneficiare della detrazione, soprattutto quando viene fatto l'investimento nei mesi a cavallo d'anno.

Esempio:

Se l'utente ha investito a dicembre 2020 in una raccolta sul portale, non è detto che già nella dichiarazione del 2021 (dove dichiariamo i redditi del 2020) si possano sfruttare le detrazioni/deduzioni derivanti dall'investimento.

Occorre chiarire che dipende da quando viene depositata l'attestazione di eseguito aumento di capitale, segnalando che l'aumento di capitale deliberato ha sempre una durata di gran lunga maggiore rispetto alla durata della raccolta on-line.

Pertanto, facendo riferimento all'esempio di sopra, una società potrebbe decidere a novembre 2020 di fare un aumento di capitale di 400k, di cui i primi 200k tramite crowdfunding, mentre gli altri 200K tramite investitori esterni.

Molto probabilmente la data di chiusura per l'aumento di capitale non coinciderà con quella della campagna di crowdfunding ma si concluderà nel 2021.

Quindi se l'atto di aumento del capitale sociale si concluderà nel 2021 potrà beneficiare delle detrazioni dalla dichiarazione del 2022.

Quando riceverò la documentazione per richiedere le agevolazioni fiscali?

Normalmente, per il calcolo delle imposte di un esercizio, la dichiarazione dei redditi deve essere compilata nel periodo di giugno/luglio dell'anno successivo.

Generalmente, per gli investimenti effettuati entro ottobre, inviamo le certificazioni verso la fine dell'anno in cui è stato effettuato l'investimento, mentre per gli investimenti che sono stati effettuati nell'ultimo trimestre dell'anno, la certificazione viene inviata tra la fine dell'anno di competenza e l'inizio dell'anno successivo.

Come accennato nei precedenti paragrafi è fondamentale capire la data del "deposito della dichiarazione di eseguito aumento di capitale" in modo da capire il periodo di riferimento all'interno del quale cadrà l'agevolazione. Di certo se l'investimento è stato effettuato nell'ultimo trimestre dell'anno è probabile che le relative agevolazioni potranno essere richieste non dalla dichiarazione dell'anno solare successivo alla raccolta, ma da quella dell'anno solare successivo a quello del predetto deposito.

11. FAQ REALIZZATE DAL MISE SUGLI INCENTIVI FISCALI DE MINIMIS

11.1 Modalità e termini di presentazione dell'istanza

Quali sono le modalità operative di presentazione delle domande di agevolazioni?

Le modalità di presentazione delle domande di agevolazioni sono definite dalla circolare n. 01.2021 del 25 febbraio 2021.

L'impresa destinataria dell'investimento è rappresentata legalmente da una persona fisica: deve accreditarsi presso la piattaforma informatica prima di inserire la domanda?

No. L'impresa, il cui rappresentante legale sia una persona fisica, può accedere ordinariamente alla piattaforma attraverso le credenziali SPID del rappresentante legale stesso, secondo quanto previsto dal paragrafo 11 della circolare n. 01.2021 del 25 febbraio 2021. L'accredito presso il MISE è obbligatorio solo se l'impresa richiedente non è amministrata da una persona fisica, ma è amministrata da una o più persone giuridiche o enti diversi da persone fisiche.

Per godere del beneficio fiscale in de minimis occorre inoltrare la domanda al MISE tramite la piattaforma informatica?

Sì, ai sensi dell'art. 5 del Decreto 28 dicembre 2020 è necessario che il legale rappresentante dell'impresa inoltri istanza esclusivamente tramite la piattaforma dedicata (<https://padigitale.invitalia.it>). Le istanze inviate con modalità diverse non sono considerate valide e non verranno accolte.

Qualora la startup non intenda ricorrere al beneficio fiscale in de minimis, l'adempimento relativo all'istanza da inoltrare al MISE va effettuato anche per gli investimenti delle agevolazioni fiscali del 30% fino ad un milione per le persone fisiche e del 30% fino ad un 1,8 milione per le persone giuridiche?

No, per gli investimenti su cui si richiede l'agevolazione al 30% non è necessario inoltrare istanza sulla piattaforma de minimis, ma è necessario attenersi alle disposizioni del decreto 7 maggio 2019 che disciplina tale incentivo. Tali investimenti non rientrano nel cumulo de minimis per l'impresa beneficiaria.

La domanda può essere presentata anche da una società costituenda?

No, ai fini della presentazione della domanda non solo la start-up o PMI innovativa deve essere già costituita, ma deve anche essere regolarmente iscritta nell'apposita sezione speciale del Registro delle imprese alla data di trasmissione dell'istanza.

Ai fini dell'inserimento dell'istanza nella piattaforma cosa è necessario possedere?

È necessario essere in possesso della seguente strumentazione: a) SPID del legale rappresentante; b) indirizzo PEC valido dell'impresa beneficiaria; c) indirizzo PEC valido del soggetto investitore c) firma digitale del legale rappresentante.

L'investitore non ha un indirizzo PEC, può utilizzare quello di un'altra persona?

No, l'Amministrazione deve avere certezza che le comunicazioni arrivino al destinatario e la PEC - avente valore legale di una raccomandata con avviso di ricevimento - informa dell'avvenuta o mancata consegna del messaggio, con l'ora e la data preciso dell'invio e della ricezione.

In caso di più investitori persone fisiche come si fa ad inserire la domanda nella piattaforma?

Poiché la detrazione fiscale riguarda ciascun singolo investitore, occorre inserire una domanda per ciascun investitore. Quindi l'impresa beneficiaria può presentare più di una istanza, per ciascun diverso soggetto investitore che effettua l'investimento nella stessa, fermo restando che non può superare i massimali di aiuto stabiliti dal Regolamento de minimis. Rimangono inoltre in ogni caso fermi i massimali di investimento e di agevolazione fiscale stabiliti dal Decreto 28 dicembre 2020 (art. 3, commi 1 e 2), che ciascun soggetto investitore è tenuto a rispettare per fruire del beneficio.

La detrazione in de minimis vale anche per investitori persone giuridiche?

No, il regime di cui al Decreto 28 dicembre 2020 riguarda solo gli investimenti effettuati da persone fisiche.

11.2 Investimenti ammissibili

La detrazione spetta solo sugli aumenti di capitale successivi alla costituzione societaria o si può fruire di questa anche per il conferimento iniziale di capitale sociale in start up innovativa?

L'art. 5, comma 1 del Decreto 28 dicembre 2020 sulle modalità di accesso alla detrazione in de minimis per investimenti in Startup e PMI innovative prevede che, prima dell'investimento, l'impresa beneficiaria presenti istanza di accesso al beneficio attraverso la piattaforma informatica dedicata. Tale disposizione preclude che l'investimento effettuato in sede di costituzione societaria possa ottenere il beneficio fiscale in oggetto poiché privo del requisito di cui sopra. L'unica eccezione riguarda gli investimenti effettuati tra il primo gennaio 2020 e la data di inizio di operatività della piattaforma (1° marzo 2021), per i quali è possibile presentare istanza sulla piattaforma successivamente all'effettuazione dell'investimento.

Nel campo "Esercizio finanziario" va inserito l'esercizio finanziario in cui è stato effettuato l'investimento (es: 2020) o l'esercizio finanziario attuale (es: 2021)?

L'esercizio finanziario nel quale è stato effettuato l'investimento.

Le detrazioni possono riguardare conferimenti diversi da quelli in denaro?

No, le agevolazioni si applicano esclusivamente ai conferimenti in denaro, effettuati in sede di aumento del capitale sociale di una start-up o di una PMI innovativa già costituita (o come indicato alla FAQ 2.1 in sede di costituzione di società esclusivamente per gli investimenti effettuati tra il primo gennaio 2020 e il primo marzo 2021). Inoltre, per espressa previsione normativa, sono agevolati solo i conferimenti iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva sovrapprezzo delle azioni o quote della Startup o della PMI innovativa.

Non possono, pertanto, essere agevolati i conferimenti in denaro a fondo perduto iscritti in altre voci del patrimonio netto, diverse dal capitale sociale e dalla riserva da sovrapprezzo.

Quale è il momento di effettuazione dell'investimento?

Il comma 6 dell'articolo 3 del Decreto 28 dicembre 2020 identifica il periodo di imposta in cui il conferimento si intende effettuato. Il periodo di imposta così individuato coincide normalmente con quello in cui il conferente ha diritto ad operare la detrazione come soggetto IRPEF. In caso di sottoscrizioni di aumenti di capitale, l'investimento si considera effettuato alla data del deposito per l'iscrizione nel registro imprese della delibera di aumento del capitale sociale della start-up o della PMI innovativa ovvero – se successiva – alla data in cui viene depositata per l'iscrizione nel registro delle

imprese l'attestazione da parte degli amministratori dell'avvenuto aumento del capitale sociale ai sensi dell'articolo 2444 del codice civile per le società per azioni e 2481-bis, ultimo comma, per le società a responsabilità limitata. Per quanto riguarda, poi, l'ipotesi di conferimento agevolato derivante dalla conversione di obbligazioni convertibili, lo stesso si intende effettuato alla data di efficacia della conversione.

11.3 Agevolazioni concedibili

L'incidenza sul plafond de minimis si applica sia ai soggetti investitori che all'impresa beneficiaria?

Il plafond de minimis di 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari riguarda unicamente l'impresa beneficiaria. Per l'investitore si applicano i limiti di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del Decreto 28 dicembre 2020.

In caso di investimento in startup innovative pari a 100.000 euro, il plafond de minimis viene eroso per 100.000 euro o per 50.000 euro?

Il calcolo sul plafond de minimis viene fatto in base alla detrazione di cui fruirà l'investitore, nell'esempio fatto pari a 50.000 euro.

E' sempre valido il regime di cui all'art. 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (che prevede una detrazione al 30%) o deve per forza essere utilizzato il regime di cui all'art. 29 bis (che prevede una detrazione al 50% nei limiti del de minimis)?

I due regimi sono entrambi validi ed attivi, nel primo caso si applica la regolamentazione disciplinata dal decreto 7 maggio 2019, nel secondo caso quella dettata dal Decreto 28 dicembre 2020. Se ricorrere all'incentivo al 30% o all'incentivo fiscale al 50% in de minimis è una libera scelta dell'impresa sulla base delle caratteristiche e delle condizioni dell'impresa stessa e del soggetto investitore (es: incapienza fiscale del soggetto investitore o superamento del plafond de minimis da parte della società destinataria dell'investimento).

Riferimenti:

- > Incentivi fiscali de minimis – F.A.Q. MISE
- > Circolare 25/02/2021, 01.2021

Questo documento è stato realizzato dalla società Tax Coach, studio di professionisti del mondo della consulenza fiscale e amministrativa, specializzato in Startup e Pmi innovative con un focus sui temi dell'innovazione e della sostenibilità.

www.taxcoach.it

info@cctal.it